

# E.N.P.A.M.

---

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED  
ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI  
ODONTOIATRI

# E.N.P.A.M.

---

La Fondazione ENPAM nasce allo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti attraverso la gestione di diversi fondi di previdenza:

**Fondo di Previdenza Generale**, che si compone della "Quota A", alla quale contribuiscono tutti i medici e gli odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali della "Quota B" a cui contribuiscono i medici e gli odontoiatri che producono redditi da libera professione.

**Tre Fondi Speciali E.N.P.A.M.**, che assicurano i medici e gli odontoiatri che prestano attività professionale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale o con gli altri Istituti che applicano gli Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati ai sensi della L. 833 del 1978, art. 48.

# Fondo di Previdenza Generale

---

## **Contributi fissi “Quota A”:**

Il contributo è dovuto dal mese successivo all'iscrizione all'Albo professionale sino al mese precedente quello di decorrenza della pensione per invalidità, o al mese di cancellazione dall'Albo o al mese di compimento del 65° anno di età in caso di esercizio dell'opzione di pensionamento anticipato con il metodo contributivo ovvero dell'età anagrafica pro-tempore indicata nella tabella B del Regolamento per il pensionamento di vecchiaia (che dall'1.1.2018, a regime, prevede l'età di 68 anni) ovvero, in via facoltativa, fino al 70° anno di età.

## **In pratica:**

Ogni medico iscritto all'Albo professionale è tenuto obbligatoriamente a pagare la Quota A annualmente a partire dal mese successivo a quello dell'iscrizione all'Albo. È possibile pagare l'intera Quota A in unica soluzione oppure suddividere l'importo in 4 rate distinte utilizzando i quattro bollettini con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre. È possibile alternativamente pagare mediante domiciliazione bancaria accedendo alla propria area riservata all'indirizzo [www.enpam.it](http://www.enpam.it) e compilando l'apposito modulo on line.

# Fondo di Previdenza Generale

---

## Contributi fissi “Quota A”:

Il contributo minimo obbligatorio della Quota A del Fondo Generale ENPAM per l'anno 2015, rapportato mensilmente all'età di ciascun interessato con l'aggiunta della quota di € 43,50 per l'indennità di maternità di cui alla L. 379/1990, è il seguente:

➤ Medici che nell'anno 2015 hanno un'età inferiore ai 30 anni:

€ 209,73 indicizzate + € 44,00 per contributo maternità = € 253,73

➤ Medici che nell'anno 2015 hanno un'età compresa tra i 30 ed i 35 anni:

€ 407,10 indicizzate + € 44,00 per contributo maternità = € 451,10

➤ Medici che nell'anno 2015 hanno un'età compresa tra i 35 ed i 40 anni:

€ 763,96 indicizzate + € 44,00 per contributo maternità = € 807,96

➤ Medici che nell'anno 2015 hanno un'età compresa tra i 40 e l'età pensionabile:

€ 1.410,90 indicizzate + € 44,00 per contributo maternità = € 1.454,90

➤ Medici ammessi alla contribuzione ridotta (a questa categoria appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del il 31.12.1989; dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta): € 763,96 indicizzate + € 44,00 per contributo maternità = € 807,96

# Fondo di Previdenza Generale

---

## Contributi fissi “Quota A”:

Il contributo della Quota A previsto per l'anno **2016** è:

- Medici di età inferiore ai 30 anni: € 212,88
- Medici di età compresa tra i 30 ed i 35 anni: € 413,21
- Medici di età compresa tra i 35 ed i 40 anni: € 775,42
- Medici di età compresa tra i 40 e l'età pensionabile: € 1.432,06
- Per tutti gli iscritti contributo maternità di € 59,00

I contributi fissi sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.

# Fondo di Previdenza Generale

---

## Contributi proporzionali “Quota B” – Fondo della Libera Professione

Sono assoggettati a contribuzione proporzionale i redditi derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, anche in forma associata, dell'**attività medica e odontoiatrica** o di attività comunque attribuita in ragione della particolare competenza professionale, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali – quindi anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi da lavoro dipendente – **in regime di libera professione**.

La dichiarazione dei redditi viene effettuata dal Medico e dall'Odontoiatra mediante la compilazione del Modello D.

Deve essere indicato l'importo totale del reddito prodotto **(in libera professione)** l'anno precedente al netto delle sole spese sostenute per produrlo. Il contributo che deve essere versato alla Quota B verrà calcolato dall'Enpam. Gli Uffici deterranno dal reddito dichiarato quello che è già assoggettato a contribuzione di Quota A del Fondo di previdenza generale. I contributi versati alla Quota B sono interamente deducibili fiscalmente.

# Fondo di Previdenza Generale

---

## Esempi di redditi assoggettati a contribuzione proporzionale (Quota B):

- ✓ redditi percepiti per l'attività intramoenia e per le attività libero professionali ad essa equiparate (es. intramoenia allargata prestazioni per ridurre le liste di attesa, prestazioni aggiuntive in carenza di organico ecc.)
- ✓ i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata
- ✓ i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica
- ✓ le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale
- ✓ i redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (es. partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario)
- ✓ i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica
- ✓ gli utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale

# Fondo di Previdenza Generale

---

## **Contributi proporzionali “Quota B” – Fondo della Libera Professione**

La dichiarazione può essere compilata nell'area riservata del sito dell'Enpam (Modello D online). In alternativa si può comunque utilizzare il Modello D cartaceo, disponibile nel sito dell'Enpam. Si può trovare il Modello D cartaceo anche presso gli Ordini provinciali.

Il termine per presentare il Modello D è il 31 luglio di ogni anno. Qualora il modello venga presentato in ritardo oltre il termine di scadenza, viene applicata una sanzione fissa di 120 euro.



# Fondo di Previdenza Generale

---

## Contributi proporzionali “Quota B” – Fondo della Libera Professione

Reddito libero professionale netto annuo superiore per **l'anno 2011** a:

- € 5.502,56 annui (indicizzato) per gli iscritti di età inferiore a 40 anni, ovvero ammessi al contributo ridotto alla “Quota A” (quindi chi ha prodotto nell'anno precedente un reddito al netto delle spese per produrlo inferiore a 5.502,56 non deve presentare il Modello D);
- € 10.162,08 annui (indicizzato) per gli iscritti di età superiore a 40 anni.

Se nel corso dell'anno precedente non è stato prodotto alcun reddito libero professionale, sia per un medico attivo o pensionato, il modello D non va presentato. Mentre se il Medico è pensionato ma pratica ancora la libera professione, sarà tenuto a presentare il modello D.

I medici specializzandi, in base al D.Lgs 368/1999 sono inquadrati previdenzialmente nella Gestione Separata INPS e pertanto **NON PAGANO CONTRIBUZIONE ALL'ENPAM - Quota B.**

# Fondo di Previdenza Generale

---

## Aliquote Contributive:

- **13,50%** per i redditi prodotti nell'anno 2015. L'aliquota aumenta di 1 punto percentuale per ogni anno fino ad arrivare al 19,50% a decorrere dall'1.1.2021 in caso di **contribuzione ordinaria**
  - **2%** per gli iscritti che hanno chiesto di essere ammessi al **versamento in misura ridotta** (del 2% sino ad € 54.896,51; dell'1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile):
    - a. perché contribuiscono ad altre forme di previdenza obbligatoria (compresi i Fondi Speciali dell'Enpam),
    - b. sono titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio
    - c. sono tirocinanti del corso di formazione in medicina generale
- Per chiedere di essere ammessi alla contribuzione ridotta la domanda va presentata entro il 31 luglio di ogni anno per i redditi relativi all'anno precedente. La domanda presentata oltre questo termine si intende riferita agli eventuali redditi prodotti negli anni successivi- Gli iscritti che versano in misura ridotta, possono chiedere di pagare il contributo nella misura intera. L'opzione è definitiva e non può più essere revocata.
- **6,75%** (per i redditi dell'anno 2015. L'aliquota aumenterà dello 0,50% per ogni anno fino ad arrivare al 9,75% a decorrere dall'1.1.2021) per gli **iscritti pensionati del Fondo di previdenza generale dell'Enpam**, che hanno chiesto di essere ammessi al versamento in misura ridotta
  - **1%** sul reddito che eccede 100.123,27 euro per l'anno di reddito 2014 (modello D 2015).

# Fondo di Previdenza Generale

---

## **Quando devo versare il contributo:**

Dipende dal sistema di pagamento che viene scelto.

Se si opta per l'addebito diretto sul conto corrente, attivabile compilando l'apposito modulo online dall'area riservata del sito internet dell'Enpam (anche in concomitanza con l'invio del modello D), si può scegliere di pagare:

- in unica soluzione (con scadenza il 31 ottobre 2015)
- in 2 rate (con scadenza 31 ottobre 2015 e 31 dicembre 2015)
- in 5 rate (con scadenza 31 ottobre e 31 dicembre 2015, 29 febbraio, 30 aprile e 30 giugno 2016). Le rate che scadono entro l'anno sono senza interessi mentre quelle che scadono l'anno successivo sono maggiorate del solo interesse legale.

Se non si sceglie la domiciliazione bancaria, si pagherà in unica soluzione entro il 31 ottobre 2015, e comunque non oltre il termine indicato sul bollettino Mav precompilato che viene inviato in prossimità della scadenza del pagamento.

# Fondi Speciali

---

I Fondi Speciali E.N.P.A.M. assicurano i Medici e gli Odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Sanitarie Locali) o con gli altri Istituti che applicano gli Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48. I fondi speciali sono 3:

- 1. Fondo Medici di Medicina Generale**
- 2. Fondo Specialisti Ambulatoriali**
- 3. Fondo Specialisti Esterni**

Presso i Fondi Speciali di previdenza oltre alle pensioni di vecchiaia e di invalidità è prevista anche possibilità di accedere alla pensione ordinaria di anzianità.

# Fondo Medici di Medicina Generale

---

Garantisce la copertura previdenziale obbligatoria

- ai medici di famiglia
- ai pediatri di libera scelta
- agli addetti ai servizi di continuità assistenziale
- agli addetti all'emergenza sanitaria territoriale
- agli iscritti transitati a rapporto di dipendenza che abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ENPAM;

# Fondo Specialisti Ambulatoriali

---

Assicura la copertura previdenziale obbligatoria

- agli specialisti ambulatoriali
- agli addetti alla medicina dei servizi
- agli iscritti transitati a rapporto di dipendenza che abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ENPAM.

# Fondo Specialisti Esterni

---

Assicura i Medici e gli Odontoiatri che operano presso i propri studi professionali in regime di convenzionamento/accreditamento. Tali professionisti si suddividono in due branche, secondo la specialità esercitata:

1. a prestazione: fisiokinesiterapia, medicina nucleare, analisi (patologia clinica), radiologia
2. a visita: tutte le altre specialità.

L'art. 1, commi 39 e 40, della legge 23 agosto 2004 n. 243 ha introdotto, a favore del Fondo Specialisti Esterni una nuova forma di contribuzione a carico delle società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e delle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale ed ha confermato, nel contempo, la vigenza degli obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento (singoli professionisti, associazioni e società di persone).

# Servizi offerti da ENPAM

---

- **Pensione ordinaria di vecchiaia**
- **Pensione di invalidità**
- **Pensione indiretta ai superstiti**
- **Pensione di reversibilità ai superstiti**
- **Restituzione dei contributi**
- **Indennità di maternità, adozione e affidamento a scopo di adozione. Indennità di aborto**
- **Prestazioni assistenziali all'iscritto ed ai suoi superstiti**
- **Integrazione al trattamento minimo INPS**
- **Maggiorazione della pensione per gli ex combattenti e loro superstiti**



# Convenzioni con ENPAM

---

Gli iscritti Enpam possono aderire alle convenzioni presentando il tesserino dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri oppure la certificazione rilasciata dall'Enpam, che può essere richiesta all'indirizzo email: [convenzioni@enpam.it](mailto:convenzioni@enpam.it).

- Istituti di credito
- Assicurazione
- Assistenza fiscale
- Pos Mobile
- Viaggi
- Vendita auto e moto
- Noleggio a lungo termine
- Rent a car
- Libri e riviste
- Benessere
- Catene alberghiere e alberghi
- Parchi divertimento
- Telefonia e TV digitale
- Corsi
- Asili
- Varie

Queste convenzioni sono tutte descritte nel sito [www.enpm.it](http://www.enpm.it) alla voce Convenzioni e Servizi.

---

*Fonti:*

Statuto della fondazione E.N.P.A.M.

“La previdenza della fondazione E.N.P.A.M.” (febbraio 2009)

D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233

Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 1988, n. 707

Legge n. 833 del 1978

Legge n. 24 del 23 agosto 2004

[www.enpam.it](http://www.enpam.it)

*Siti web dove reperire i documenti:*

[www.enpam.it](http://www.enpam.it)

[www.BUR.it](http://www.BUR.it)

Si ringrazia sentitamente il dott. Francesco Noce per il prezioso contributo e la  
Commissione Giovani Medici triennio 2012-2014